



COMUNE DI SAN COSTANZO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

61039 Piazza Perticari, 20

Tel. 0721 951211 – fax 0721 950056

Partita IVA 00129020418

e-mail: comune@comune.san-costanzo.pu.it

<http://www.comune.san-costanzo.pu.it>

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

(articolo 113 del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016)

(approvato con deliberazione della Giunta Comunale n 4 del 20/01/2022)

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Claudia Conti

TITOLO I – PARTE GENERALE

Articolo 1 – Obiettivi	pag. 3
Articolo 2 – Ambito oggettivo di applicazione	pag. 3
Articolo 3 – Ambito soggettivo di applicazione	pag. 4

TITOLO II – CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE LE FUNZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 113, COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2012 – AMBITO LAVORI

Articolo 4 – Quantificazione del fondo incentivante	pag. 5
Articolo 5 – Graduazione del fondo incentivante	pag. 6
Articolo 6 – Lavori incentivati e presupposti per l’incentivazione	pag. 6
Articolo 7 – Modalità di definizione del fondo incentivante per lavori	pag. 7
Articolo 8 – Varianti	pag. 7
Articolo 9 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro	pag. 7

TITOLO III – CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE LE FUNZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 113, COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2012 – AMBITO SERVIZI E FORNITURE

Articolo 10 – Quantificazione del fondo incentivante ed individuazione delle attività incentivate	pag. 8
Articolo 11 – Graduazione del fondo incentivante per forniture di beni e servizi	pag. 9
Articolo 12 – Modalità di definizione del fondo incentivante	pag. 9
Articolo 13 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro	pag. 10

TITOLO IV – PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Articolo 14 – Modalità di destinazione del fondo incentivante	pag. 10
Articolo 15 – Individuazione del gruppo di lavoro	pag. 11
Articolo 16 – Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell’incentivo	pag. 12
Articolo 17 – Eccezioni ai criteri generali di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro	pag. 12
Articolo 18 – Criteri di riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	pag. 12

TITOLO V – MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO

Articolo 19 – Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi	pag. 13
Articolo 20 – Limite individuale dei compensi da corrispondere	pag. 14

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 21 – Entrata in vigore	pag. 14
Articolo 22 – Disposizioni transitorie e finali	pag. 15

ALLEGATO 1 – Struttura e compiti gruppo di lavoro	pag. 16
--	---------

ALLEGATO 2 – Ripartizione incentivo	pag. 18
--	---------

TITOLO I PARTE GENERALE

Articolo 1 Obiettivi

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato d.lgs. 50/2016), previa definizione dei criteri di riparto in sede di contrattazione decentrata integrativa.
2. È costituito un apposito fondo incentivante per le funzioni di cui all'articolo 113, comma 2 del d.lgs. 50/2016.
3. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudo statico ove necessario.
4. Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento (di seguito denominato RUP) ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 3, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente Responsabile di Settore.
5. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 3 finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Articolo 2 Ambito oggettivo di applicazione

1. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle individuate dall'articolo 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 per la realizzazione dei lavori pubblici e degli appalti di servizi e di forniture per i quali è stato nominato il direttore dell'esecuzione, con esclusione delle locazioni finanziarie, del project-financing e delle concessioni, in conformità al decreto legislativo e ai provvedimenti attuativi previsti dallo stesso.
2. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, ai fini degli accantonamenti nel fondo, gli affidamenti di lavori, servizi e forniture tramite procedure di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. 50/2016 e tramite affidamenti diretti senza previa consultazione di operatori

economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, nonché i lavori realizzati in amministrazione diretta.

3. Sono esclusi ai fini della costituzione del Fondo, i lavori di manutenzione ordinaria e i servizi di progettazione interna.
4. Il presupposto della “gara”, cui fa riferimento il citato art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, può dirsi sussistente anche nell'ipotesi del ricorso, da parte dell'ente territoriale, alla procedura comparativa di cui all'art. 36, comma, 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016 e s.mi.i .
5. Per gli appalti di servizi e forniture, l'incentivo per le funzioni tecniche si applica solamente ai casi nei quali è obbligatorio nominare un direttore dell'esecuzione differente dal RUP.
6. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori in amministrazione diretta;
 - c) i contratti esclusi dall'applicazione a termini dell'art. 17 del D.Lgs. 50/2016;
 - d) i contratti di appalto e concessione di servizi, che l'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 fa oggetto di “Esclusioni specifiche”, stabilendo che ad essi le disposizioni del Codice non si applicano (ad es. servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri).

Articolo 3

Ambito soggettivo di applicazione

1. Il fondo di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50/2016 è destinato, sulla base di quanto stabilito nei criteri stabiliti nel presente regolamento alle figure professionali e comunque a tutti i dipendenti dell'ente coinvolti nei procedimenti volti alla realizzazione di lavori pubblici o all'acquisizione di servizi e forniture.

In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:

- a) il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito denominato RUP) e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'articolo 3, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali di assistenza e collaborazioni. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di

consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

2. Le figure professionali interessate sono quelle incaricate delle funzioni indicate dall'articolo 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016, e più precisamente:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) valutazione preventiva dei progetti;
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- d) esecuzione dei contratti pubblici;
- e) attività di responsabile unico del procedimento;
- f) direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- g) direzione dell'esecuzione;
- h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo o il certificato di regolare esecuzione ovvero di verifica di conformità;
- i) collaborazione tecnico/giuridico/amministrativa.

le cui attività possono essere svolte da un singolo dipendente oppure da un gruppo di dipendenti.

3. L'incarico di RUP di cui al comma 1, lett. a) è conferito con atto formale dal soggetto responsabile dell'unità organizzativa di livello apicale o dal soggetto diversamente individuato ai sensi del regolamento e dello statuto del Comune.

4. Le restanti funzioni tecniche richiamate al comma 2 sono attribuite ai dipendenti coinvolti dal soggetto responsabile dell'unità organizzativa di livello apicale su proposta del RUP per l'attuazione del singolo contratto ai dipendenti coinvolti, specificando modi e tempi di espletamento e di verifica dei compiti assegnati, nonché le modalità e le tempistiche con le quali riconoscere le quote del fondo in relazione alle attività svolte. Sono escluse dalla ripartizione del fondo di cui al comma 1, le funzioni tecnico/amministrative di ordine generale, quali protocollo, liquidazione di fatture, controllo e verifica atti e provvedimenti amministrativi, gestione del personale.

Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il RUP può proporre dipendenti di altre amministrazioni. I rapporti tra gli enti coinvolti devono essere regolati da apposite convenzioni.

TITOLO II

CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 113, COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 - AMBITO LAVORI

Articolo 4

Quantificazione del fondo incentivante

1. Per l'ambito dei lavori, il fondo di cui all' articolo 1, comma 2 è costituito da una somma non superiore al 2%, graduata secondo quanto previsto agli articoli successivi, in base all'importo dei

lavori posto a base di gara del lavoro, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione. Tale somma è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.

2. Per le prestazioni relative ai lavori che vengono appaltati attraverso le Centrali di committenza, l'aliquota di cui al punto 3) "*Predisposizione e controllo delle procedure di bando*" della "*Tabella ripartizione incentivo*" (allegato A al presente regolamento), viene ridotta del **50%**.
3. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.

Articolo 5

Graduazione del fondo incentivante

1. La percentuale massima del 2% stabilita dal d.lgs. 50/2016 è così graduata, in ragione della complessità del lavoro da realizzare:
 - a) lavori con importo superiore ad Euro 40.000 ed inferiore a Euro 300.000,00: percentuale del 2,00 %;
 - b) lavori con importo compreso tra Euro 300.000,00 ed Euro 500.000,00: percentuale del 1,80 %;
 - c) lavori con importo superiore a Euro 500.000,00: percentuale del 1,50%.
2. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale dei lavori pubblici.
3. Per i lavori fino a 100.000 euro, che non rientrano quindi nel predetto Programma, è richiesto il provvedimento puntuale di approvazione del progetto.
4. Per appalti sotto i 40.000 euro (intesa come soglia prevista dall'art.36 comma 2 lettera a) non è previsto alcun incentivo.

Articolo 6

Lavori incentivati e presupposti per l'incentivazione

1. I compensi vengono riconosciuti per lavori come definiti dal d.lgs. 50/2016, compresi gli interventi di manutenzione straordinaria ove di particolare complessità, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione dell'ente (es. DUP).

Articolo 7

Modalità di definizione del fondo incentivante per lavori

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo ai singoli lavori, corrispondente alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base di gara, comprensivo degli oneri di sicurezza, di cui all'articolo 5, sarà previsto ed accantonato nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del costo preventivato per il lavoro, già a partire dallo studio di fattibilità tecnica/economica e, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione dell'intervento.

Articolo 8

Varianti

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 18 del presente regolamento le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire l'incentivo relativo soltanto se redatte ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) (previa, in quest'ultimo caso, fissazione della soglia di importo nei documenti di gara) del d.lgs. 50/2016.
2. L'incentivo, in questo caso, è calcolato con riferimento al nuovo importo a base di gara (V. deliberazione Corte Puglia n. 162/2018).

Articolo 9

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro di cui alla "**Tabella struttura e compiti del gruppo di lavoro**" (ALLEGATO 1 del presente regolamento), nelle percentuali indicate nella "**Tabella ripartizione incentivo**" (ALLEGATO 2 del presente regolamento) e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
2. Qualora una o più delle figure professionali individuate dalla normativa in materia di contratti pubblici per lo svolgimento delle attività previste all'articolo 3, comma 2 non siano state nominate, gli incentivi di loro competenza (come percentualmente definiti) saranno attribuiti a coloro che hanno materialmente svolto le singole attività.
3. Qualora nell'ambito di un'opera pubblica non siano nominati i collaboratori tecnici o amministrativi, le percentuali ad essi attribuite saranno percepite dal RUP che si occuperà anche della relativa fase dell'istruttoria.

TITOLO III

CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 113, COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 - AMBITO SERVIZI E FORNITURE

Articolo 10

Quantificazione del fondo incentivante ed individuazione delle attività incentivate

1. Per l'ambito forniture e servizi il fondo di cui all' articolo 1, comma 2 è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e delle forniture posto a base di gara, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione. Tale somma è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.
2. Possono essere incentivate le prestazioni relative a servizi e forniture i cui progetti contengono gli elementi previsti dall'articolo 23, comma 15 del d.lgs. 50/2016, a condizione che le acquisizioni siano state inserite negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
3. Nell'ipotesi di fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento o assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
4. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è costituito esclusivamente nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione del contratto quale soggetto diverso dal RUP (di seguito denominato DEC). L'articolo 111, comma 2, del d.lgs. 50/2016 prevede che, di norma, il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture coincida il responsabile unico del procedimento.
5. La nomina del direttore dell'esecuzione è richiesta soltanto negli appalti di forniture e servizi di importo superiore a € 500.000 ovvero di particolare complessità così come specificato nelle Linee guida ANAC n. 3/2016, le quali stabiliscono l'importo massimo e la tipologia di servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto e, nel contempo, precisano dettagliatamente i casi in cui quest'ultimo deve essere soggetto diverso dal responsabile del procedimento (Linee guida n. 3, recanti: "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico dei procedimenti per l'affidamento di appalti e concessioni", destinate ad essere sostituite dal Regolamento unico).
6. La particolare complessità che giustifica la scissione delle due figure viene individuata, nelle Linee guida n. 3/2016, espressamente ed a prescindere dal valore delle prestazioni, nelle seguenti circostanze:
 - a) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - b) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
 - c) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - d) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

7. Per le prestazioni relative a servizi e forniture che vengono acquisite attraverso le Centrali di committenza, l'aliquota di cui al punto 3 "Predisposizione e controllo delle procedure di gara" della "Tabella ripartizione incentivo", (allegato A al presente regolamento) relativa alle prestazioni viene ridotta del 50%.

Articolo 11

Graduazione del fondo incentivante per forniture di beni e servizi

1. La percentuale massima stabilita dal d.lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dei servizi o delle forniture da acquisire, in base all'importo posto a base di gara e solo dove sia stato nominato il direttore dell'esecuzione quale figura distinta dal RUP secondo le linee guida ANAC come indicato all'art. 10 c. 4 del presente regolamento:
 - a) Forniture e servizi con importo superiore ad Euro 40.000 ed inferiore a euro 300.000,00: percentuale del 1,50%;
 - b) Forniture e servizi con importo compreso tra euro 300.000,00 ed euro 500.000,00: percentuale del 1,30%;
 - c) Forniture e servizi con importo superiore a 500.000,00: percentuale del 1,00%.

Per appalti sotto i 40.000 Euro (intesa come soglia prevista dall'art.36 comma 2 lettera a) non è previsto alcun incentivo.

2. L'incentivo è di norma escluso per l'adesione a Convenzioni offerte da Centrali di Committenza nelle varie Aree merceologiche (quali "Energia", "Alimenti, ristorazione e buoni pasto", "Editoria, eventi e comunicazione", ecc...). Fanno eccezione le adesioni per quelle Aree merceologiche, quali "Servizi agli immobili", "arredi e complementi" ecc.. per acquisti comunque superiori alla soglia del comma 1, che sulla base del combinato disposto con l'art.2, necessitano di un atto formale di approvazione finale quale ad esempio certificato di collaudo, certificato di regolare esecuzione, verifica di conformità ecc... da parte di una figura specializzata e che richiedono quindi, per vigilare sulla corretta esecuzione, l'impiego di figure tecniche altamente specialistiche.
3. L'incentivo è normalmente escluso per affidamenti di forniture e servizi sotto la soglia dei 500.000 € (intesa come soglia prevista dalle Linee Guida ANAC) ad eccezione dei casi previsti dall'art.10 lett a), b), c).

Articolo 12

Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di gara, di cui all'articolo 11, sarà quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico. Esso dovrà comprendere anche gli oneri previdenziali, assistenziali, nonché il contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.

Articolo 13

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro di cui alla *“Tabella struttura e compiti del gruppo di lavoro”* (ALLEGATO 1 del presente regolamento), nelle percentuali indicate nella *“Tabella ripartizione incentivo”* (ALLEGATO 2 al presente regolamento) e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
2. Qualora una o più delle figure professionali individuate dalla normativa in materia di contratti pubblici per lo svolgimento delle attività previste all'articolo 3, comma 2 non siano state nominate, gli incentivi di loro competenza (come percentualmente definiti) saranno attribuiti a coloro che hanno materialmente svolto le singole attività.
3. Qualora nell'ambito di un appalto di forniture o di servizi, non siano nominati i collaboratori tecnici o amministrativi le percentuali ad essi attribuite saranno percepite dal RUP che si occuperà anche della relativa fase dell'istruttoria.

TITOLO IV

PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Articolo 14

Modalità di destinazione del fondo incentivante

1. L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'articolo 1 comma 2, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento.
2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali ed Irap a carico dell'amministrazione.
3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati o per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse di cui al presente comma può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di

orientamento di cui all'articolo 18 della L. n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Articolo 15

Individuazione del gruppo di lavoro

1. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento formale del competente Responsabile di Settore, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale, prima dell'avvio della fase progettuale.
2. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili, l'individuazione dei dipendenti incaricati deve assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi, in considerazione delle esigenze organizzative e di funzionamento dell'ufficio, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste.
3. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
4. Per ogni lavoro o servizio o fornitura, prima dell'avvio dell'attività vengono individuati:
 - a) nel caso di lavori:
 - i nominativi dei dipendenti incaricati delle varie attività incentivabili collegate al ciclo dell'opera, ai sensi dell'articolo 3, comma 2;
 - i tempi stimati per l'esecuzione del contratto e per l'approvazione del collaudo;
 - le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;
 - b) nel caso di servizi e forniture:
 - i nominativi dei dipendenti incaricati delle varie attività incentivabili collegate a servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 3, comma 2;
 - i tempi stimati per l'esecuzione dei servizi e per l'acquisizione delle forniture.
5. Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il RUP, contestualmente al sorgere dell'esigenza, dovrà proporre, previa motivazione, i nominativi dei dipendenti da inserire nel nuovo team al responsabile del servizio o al Responsabile di Settore competente per gli atti conseguenti.

6. Il Responsabile di Settore può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il RUP. Con il medesimo provvedimento, il Responsabile di Settore accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota di incentivo spettante, in correlazione al lavoro eseguito ed alla causa della modifica o della revoca.
7. Qualora l'ente non intenda completare il previsto processo di realizzazione del lavoro o di acquisizione del servizio o della fornitura, si procede alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale intervenuto per le attività effettivamente svolte fino a quel momento.
8. I predetti incarichi possono essere conferiti a soggetti esterni al plesso amministrativo solo se non si disponga di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti colmabile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane. Tale presupposto mira a preservare le finanze pubbliche, oltre che a valorizzare il personale interno all'amministrazione.

Articolo 16

Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3 ultimo periodo del d.lgs. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale o da soggetti esterni appositamente nominati, le relative quote di incentivo incrementano la quota del fondo incentivante destinata alle finalità di cui all'articolo 14, comma 3.

Articolo 17

Eccezioni ai criteri generali di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. Eventuali ripartizioni degli incentivi difformi rispetto a quanto previsto nella "**Tabella ripartizione incentivo**" (allegato 2 al presente regolamento) sono consentite in ragione della peculiarità di talune fasi del lavoro, o del servizio o della fornitura da realizzare. A tal fine il responsabile dell'unità organizzativa dispone con provvedimento motivato.
2. In tal caso la variazione in aumento o diminuzione della percentuale di incentivo riferita a ciascuna fase non può superare il 25% della percentuale definita nella "**Tabella ripartizione incentivo**" (allegato 2 al presente regolamento). La maggiore o minore quota percentuale viene portata in aumento o in diminuzione proporzionalmente alle percentuali riferite alle attività di lavoro, servizio o fornitura.

Articolo 18

Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, terzo periodo del d.lgs. 50/2016 si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento è ridotto nei seguenti casi:
 - a) incremento di costo del lavoro, servizio o fornitura appaltata;
 - b) incremento dei tempi di esecuzione.
2. La riduzione è operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo.
3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabile al personale interno, non è specificamente ascrivibile ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo è effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.

4. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

$$\% = (r/t + \Delta k/k)$$

Il massimo della % è il 100%

Dove:

t = termine contrattuale (in giorni)

r = ritardo colpevole (in giorni)

k = costo dell'opera (al netto del ribasso)

Δk = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

5. L'eventuale riduzione dell'incentivo, ai sensi del presente articolo, costituisce economia dell'appalto.
6. Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'articolo 106, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del d.lgs. 50/2016;
 - b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, ad eventi estranei alla volontà della stazione appaltante, o ad altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) ritardi imputabili esclusivamente all'appaltatore e soggetti a penale per ritardo.

TITOLO V MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

Articolo 19 Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi

1. Per le attività indicate nella “Tabella ripartizione incentivo” (allegato 2 al presente regolamento) la liquidazione dell’incentivo, avviene come segue:
 - a) per la realizzazione di lavori e per l’acquisizione di servizi:
 - la liquidazione dell’intero compenso delle attività di cui ai numeri 1-2-3 della “Tabella ripartizione incentivo” (allegato 2 al presente regolamento), è effettuata successivamente all’approvazione della determina di aggiudicazione, qualora non si pervenga all’aggiudicazione, la liquidazione avverrà successivamente all’approvazione della determina di aggiudicazione di ciascuna opera/servizio/fornitura e, qualora non si pervenga all’aggiudicazione la liquidazione avverrà successivamente alla comunicazione gara deserta o comunque alla comunicazione relativa all’infruttuosa conclusione della procedura;
 - la liquidazione dell’intero compenso dell’attività di cui al numero 4 della “Tabella ripartizione incentivo” (allegato 2 al presente regolamento) è effettuata annualmente proporzionalmente alla durata del servizio o ai SAL approvati;
 - la liquidazione dell’intero compenso delle attività di cui al numero 5 della “Tabella ripartizione incentivo” (allegato 2 al presente regolamento), è effettuata per i lavori successivamente all’approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo, per i servizi all’emissione della dichiarazione di conformità del servizio effettuato rilasciata dal DEC.
 - b) per le forniture di beni:
 - la liquidazione delle attività è effettuata a seguito dell’emissione della dichiarazione di conformità della fornitura rilasciata dal DEC.

Articolo 20

Limite individuale dei compensi da corrispondere

1. L’importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse Amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio della competenza) l’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione e dalla normativa vigente in materia.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione e si applica ai lavori, servizi e forniture pubbliche per i quali il bando è stato pubblicato e l'avviso o lettera di invito è stata trasmessa a decorrere:
 - dal 19 aprile 2016 per quel che attiene ai lavori, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie;
 - dal 20 maggio 2017 per quanto attiene ai servizi e alle forniture, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie;

Articolo 22

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio al d.lgs. 50/2016 e alle altre disposizioni vigenti in materia. Di norma il presente regolamento sarà oggetto di revisione con cadenza biennale al fine di recepire tutte le indicazioni ANAC e della giurisprudenza amministrativa e contabile che normalmente si sviluppano sul tema (incluse le eventuali modifiche normative).

ALLEGATO 1 al regolamento

TABELLA Struttura e compiti del gruppo di lavoro

Lavori o opere

Programmazione della spesa	<ul style="list-style-type: none">- studio di fattibilità tecnico economica- prospettazione tempistica di spesa- redazione altri strumenti programmatori anche a valenza urbanistica di opere pubbliche
Verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	<ul style="list-style-type: none">- verifica preventiva dei progetti e validazione- verifica e aggiornamento della parte giuridica dei capitolati- predisposizione e controllo procedure di bando
Responsabile unico del procedimento	<ul style="list-style-type: none">- responsabile unico del procedimento- attività di supporto al RUP
Direttore Lavori	<ul style="list-style-type: none">- direttore lavori- ufficio direzione lavori (direttori operativi e ispettori di cantiere)- coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione- attività di supporto
Collaudatore tecnico amministrativo	<ul style="list-style-type: none">- collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione- attività di supporto al collaudatore
Collaudo statico	<ul style="list-style-type: none">- collaudo statico- attività di supporto al collaudatore

Servizi e Forniture

Programmazione della spesa per investimenti	<ul style="list-style-type: none">- elaborazione piano biennale per l'acquisto di beni e servizi- elaborazione relazione tecnico economica- prospettazione tempistica di spesa- supporto tecnico
Verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	<ul style="list-style-type: none">- progettazione della gara d'appalto- predisposizione capitolati di gara- predisposizione e controllo procedure di bando
Responsabile unico del procedimento	<ul style="list-style-type: none">- responsabile unico del procedimento- attività di supporto al RUP
Direttore dell'esecuzione	<ul style="list-style-type: none">- direttore di esecuzione- attività tecnico amministrativa di supporto al direttore di esecuzione
Collaudatore tecnico amministrativo	<ul style="list-style-type: none">- collaudo tecnico amministrativo o certificato di

	regolare esecuzione - attività tecnico amministrativa di supporto al collaudatore
--	---

ALLEGATO 2 al regolamento

TABELLA Ripartizione incentivo

TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVO		LAVORI		SERVIZI E FORNITURE		
		100%	€ -	100%	€ -	
1)	Programmazione spesa per investimenti	10%	€ 0	10%	€ 0	
	a)	RUP	70%	€ 0	70%	€ 0
	b)	Collaboratore	30%	€ 0	30%	€ 0
2)	Valutazione preventiva progetti	10%	€ 0			
	a)	RUP	70%	€ 0		
	b)	Collaboratore	30%	€ 0		
3)	Predisposizione e controllo procedure di gare	15%	€ 0	25%	€ 0	
	a)	RUP	70%	€ 0	70%	€ 0
	b)	Collaboratore	30%	€ 0	30%	€ 0
4)	Controllo esecuzione dei contratti pubblici	50%	€ 0	50%	€ 0	
	a)	RUP	45%	€ 0	45%	€ 0
	b)	Direttore Lavori o Direttore dell'Esecuzione	45%	€ 0	45%	€ 0
	c)	Collaboratore	10%	€ 0	10%	€ 0
5)	Per la fase di collaudo o verifica di conformità	15%	€ 0	15%	€ 0	
	a)	RUP	40%	€ 0	40%	€ 0
	b)	Collaudatore o Certificatore regolare esecuzione	50%	€ 0	50%	€ 0
	c)	Collaboratore	10%	€ 0	10%	€ 0

NB:

Qualora non siano nominate una o più figure (collaboratore e/o collaudatore) le percentuali ad essi attribuite saranno percepite da chi materialmente svolge l'attività.

Le percentuali di ripartizione tra i soggetti interessati dipenderanno dall'organizzazione di ogni ufficio. La ripartizione tra soggetti all'interno della stessa casella si intende in parti uguali se non disposto diversamente dal provvedimento di nomina.

Nel caso in cui siano nominati Direttori Operativi e/o Ispettori di cantiere, si applica la seguente ripartizione alla percentuale del Direttore Lavori:

Direttore Lavori 50%

Direttori Operativi 35%